XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 2371

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MELILLA

Modifica al comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di stabilizzazione di lavoratori impiegati dalle regioni con contratti di collaborazione coordinata e continuativa

Presentata il 13 maggio 2014

Onorevoli Colleghi! — La legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) ha previsto all'articolo 1, comma 529, la possibilità per le regioni di stabilizzare, a domanda, i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.

La predetta disposizione ha previsto, in particolare, che possono procedere a tale stabilizzazione le « regioni che alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché con il medesimo datore di lavoro, e ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi delXVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni ».

Con la presente proposta di legge si provvede a estendere la procedura di stabilizzazione a domanda anche al personale assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, il cui rapporto di lavoro abbia le medesime caratteristiche previste dal comma 529 per i contratti di lavoro a tempo determinato.

Appare contrario ai principi di uguaglianza e di pari dignità dei lavoratori che la legge preveda trattamenti differenziati, a scapito di chi è stato impiegato con contratti di collaborazione coordinati e continuativi, anche se i rapporti di lavoro hanno avuto le medesime caratteristiche, cioè il reclutamento tramite procedure selettive ad evidenza pubblica, con una durata temporale di 36 mesi, e il rinnovo e le proroghe in modo continuativo negli ultimi cinque anni. Con la presente proposta di legge si intende ripristinare la parità di trattamento anche al fine di rispondere in maniera appropriata alla crisi occupazionale in atto, nelle more dell'adozione di politiche pubbliche che siano in grado di rilanciare l'occupazione e di favorire una maggiore giustizia sociale.

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le regioni possono altresì procedere alla stabilizzazione a domanda del personale avente le medesime caratteristiche di cui al periodo precedente, assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ».

\*17PDI.0022420\*